



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1347** del 28/07/2009 del Registro delle Deliberazioni


Codice CIFRA: CAP/DEL/2009/00009

OGGETTO: Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 – Regolamento di attuazione.

L'anno 2009 addì 28 del mese di Luglio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Nichi Vendola	Assessore	Fabiano Amati
V.Presidente	Loredana Capone	Assessore	Mario Loizzo
Assessore	Angela Barbanente		
Assessore	Tommaso Fiore		
Assessore	Elena Gentile		
Assessore	Silvia Godelli		
Assessore	Onofrio Introna		
Assessore	Michele Losappio		
Assessore	Guglielmo Minervini		
Assessore	Michele Pelillo		
Assessore	Dario Stefano		
Assessore	Magda Terrevoli		
Assessore	Gianfranco Viesti		

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.



L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

La Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sancisce, agli artt. 10 e 14, l'obbligo per le Regioni di dotarsi del Piano Faunistico Venatorio regionale, strumento indispensabile per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici-venatori, nonché del relativo regolamento di attuazione (c.7 – art. 14).

La L.R. 138/98 n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" all'art. 9 prescrive termini e modalità per l'adozione del precitato strumento di pianificazione che, com'è noto, coordina i Piani Faunistici Venatori provinciali dando ad essi attuazione (ex art. 10 L.R. 27/98).

Le Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto hanno approvato, con formale provvedimento Consiliare ed in base alle disposizioni contenute nella precitata normativa regionale (n. 27/98) e nelle direttive emanate, in merito, dalla Regione Puglia a firma degli Assessori alla Caccia e all'Ambiente, trasmesse, giusta nota prot. n. 467/C del 30.01.2007, agli Uffici Caccia provinciali, i relativi Piani Faunistici Venatori provinciali, acquisiti agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale.

L'Ufficio Caccia, sulla scorta di quanto deliberato dalle Province Pugliesi, ha redatto un'ipotesi di Piano Faunistico Venatorio regionale che, dopo essere stata sottoposta al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, alla presa d'atto da parte della Giunta Regionale (DGR n. 1045 del 23.06.2009), al relativo parere della competente Commissione Consiliare, nonché aver acquisito il necessario parere di "Valutazione di Incidenza" da parte della preposta Autorità regionale, è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.05.2009.

L'ipotesi di Regolamento Regionale, allegata alla presente deliberazione, è stata sottoposta al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale nella seduta del 20.07.2009, riportando la favorevole approvazione, all'unanimità, dei presenti.


Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere all'urgente, indifferibile adozione di apposito Regolamento Regionale che, in virtù di quanto disposto dagli atti normativi sopra indicati, disponga l'attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, si propone di prendere atto della proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari inerente l'approvazione del Regolamento Regionale in parola.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.:**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Si propone di ricorrere alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 44, comma 3, della L.R. n. 7/2004 in quanto si rende necessaria l'immediata attuazione del succitato Piano e al fine di consentire l'adozione dei conseguenziali urgenti provvedimenti (Programma e Calendario Venatorio '09/10').

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle Leggi Costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'art 44, comma 1, della L.R. n 7/2004 "Statuto della Regione Puglia"



L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.


#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge


#### DELIBERA

- Di adottare, per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato, il Regolamento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014", con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Presidente della Giunta Regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. c), dello Statuto, dell'allegato Regolamento che sarà pubblicato sul BURP;
- di richiedere, nei termini di cui al citato art. 44, comma 3, il parere di cui al precedente comma 2;
- di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente C.C.P. ovvero del decorso del termine di cui al più volte citato articolo.

IL SEGRETARIO  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Dr Romano Donno




IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
dr Nichi Vendola



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Cardone




Il Dirigente Ufficio Caccia

dr. Benvenuto Cerchiara



Il Dirigente del Servizio


dr. Giuseppe Leo




Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore di Area



dr Giuseppe Mauro FERRO



L'Assessore proponente  
(Dario Stefano)



Il presente provvedimento è esecutivo  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dr. Romano Donno)

## REGOLAMENTO REGIONALE

## “ATTUAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2009-2014”

## Art. 1

1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all'art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
2. Il presente regolamento è attuativo del piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 e ha validità quinquennale. Stessa validità hanno i piani faunistici venatori provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano faunistico venatorio regionale.

## Art. 2

1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 27 del 1998, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali e regionali.
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 27 del 1998.

## Art. 3

1. E' fatto obbligo agli organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I – Parte I, comma 6, del Piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla stessa.
2. La Regione con il predetto Piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia, e revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. In ottemperanza dei regolamenti attuativi previsti dalla legge regionale n.27/98 e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli istituti a gestione privatistica non conformi alla normativa regolamentare nonché a istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 27 del 1998.  
In attuazione della L. 157/92 – art 7 la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinati dal Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i.

## Art. 4

1. Dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all'art. 9, comma 11, della legge regionale 27 del 1998.
2. Con il presente viene abrogato il Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 2 “Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003”

Il presente allegato è composto da nr. 01 fogli.





Allegato unico alla deliberazione n° 1347  
del 28 LUG. 2009 composto da n° 1 facciate.

Il Segretario della Giunta  
(Dr. Romano Donno)

*[Signature]*

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

*[Signature]*

**REGIONE PUGLIA**  
**SEGRETARIA GIUNTA**

La presente copia, composta da n° 1 facciate, è  
conforme all'originale depositato presso la  
Segreteria della Giunta - 5 AGO. 2009



Il Segretario della Giunta  
(Dr. Romano DONNO)

*[Signature]*

REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2009,  
n. 17

**Attuazione del piano faunistico venatorio regio-  
nale 2009-2014**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 ed in particolare gli artt. 10 e 14;

VISTA la Legge regionale 13 agosto 1998, n. 27;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1347 del 28 luglio 2009 di adozione del Regolamento;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all'art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
2. Il presente regolamento è attuativo del piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 e ha validità quinquennale. Stessa validità hanno i piani faunistici venatori provinciali a decorrere dalla data di

entrata in vigore del Piano faunistico venatorio regionale.

**Art. 2**

1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 27 del 1998, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali e regionali.
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 27 del 1998.

**Art. 3**

1. E' fatto obbligo agli organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I - Parte I, comma 6, del Piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla stessa.
2. La Regione con il predetto Piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia, e revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.
3. In ottemperanza dei regolamenti attuativi previsti dalla legge regionale n.27/98 e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli istituti a gestione privatistica non conformi alla normativa regolamentare nonché a istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree,

unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 27 del 1998.

In attuazione della L. 157/92 - art 7 la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinati dal Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i.

#### Art. 4

1. Dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all'art. 9, comma 11, della legge regionale 27 del 1998.

2. Con il presente viene abrogato il Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 2 "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003"

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 30 luglio 2009*

**VENDOLA**